

REGOLAMENTO DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI ^(*)

I. - Costituzione dell'Accademia

1. Le Socie e i Soci nazionali della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, il cui numero massimo è di 120, sono ripartite/i in Categorie e Sezioni nel numero massimo seguente:

La Categoria I comprende le Sezioni:

- a) Matematica, con 12 Soci/e;
- b) Meccanica e applicazioni della Matematica, con 13 Soci/e.

La Categoria II comprende le Sezioni:

- a) Astronomia e applicazioni, con 6 Soci/e;
- b) Geodesia, Geofisica e applicazioni, con 7 Soci/e.

La Categoria III comprende le Sezioni:

- a) Fisica e applicazioni, con 13 Soci/e;
- b) Chimica e applicazioni, con 13 Soci/e.

La Categoria IV comprende le Sezioni:

- a) Geologia, Paleontologia e applicazioni, con 7 Soci/e;
- b) Mineralogia, Petrologia e applicazioni, con 6 Soci/e.

La Categoria V comprende le Sezioni:

- a) Biochimica e Biologia molecolare, con 6 Soci/e;
- b) Biologia cellulare e dello sviluppo, con 7 Soci/e;
- c) Biologia evoluzionistica e Genetica, con 7 Soci/e;
- d) Fisiologia, Farmacologia e Neuroscienze, con 6 Soci/e;
- e) Scienze biomediche, con 7 Soci/e.
- f) Medicina traslazionale, con 5 Soci/e.

La Categoria VI – Scienze Informatiche e applicazioni, con 5 Soci/e.

La ripartizione delle Socie e dei Soci tra le Categorie e le Sezioni può inoltre essere variata su proposta delle Categorie e con l'approvazione a maggioranza assoluta delle Socie e dei Soci nazionali appartenenti alla Classe.

Norma transitoria: per graduare negli anni l'incremento delle Socie e dei Soci nazionali, stranieri e corrispondenti da 90 a 120, così come previsto dal nuovo art. 4 dello Statuto, si applica la stessa regola prevista dall'art. 4 dello Statuto, cioè si segue l'ordine di maggiore anzianità anagrafica dei/delle Soci/e nazionali, corrispondenti e stranieri/e, subordinatamente alla condizione che per ciascuna Categoria o Sezione non vengano superati i limiti massimi sopra indicati, ma venga data priorità di utilizzo delle nuove posizioni all'attivazione delle posizioni delle nuove Categorie o Sezioni che sono state istituite.

2. Le Socie e Soci nazionali della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, il cui numero massimo è di 120, sono ripartite/i in Categorie nel numero massimo seguente:

^(*) Modificato dall'Assemblea delle Classi Riunite in data 10 aprile 2025

- Categoria I – Filologia e Linguistica, con 24 Soci/e
- Categoria II – Archeologia, con 15 Soci/e
- Categoria III – Critica dell'Arte e della Poesia, con 16 Soci/e
- Categoria IV – Storia e Geografia Storica e Antropica, con 16 Soci/e
- Categoria V – Scienze Filosofiche, con 11 Soci/e
- Categoria VI – Scienze Giuridiche, con 18 Soci/e
- Categoria VII – Scienze Sociali e Politiche, con 20 Soci/e

La ripartizione dei/delle Soci/e tra le Categorie può inoltre essere variata su proposta delle Categorie e con l'approvazione a maggioranza assoluta dei/delle Soci/e nazionali appartenenti alla Classe.

Norma transitoria: per graduare negli anni l'incremento delle Socie e dei Soci nazionali, stranieri e corrispondenti da 90 a 120, così come previsto dal nuovo art. 4 dello Statuto, si applica la stessa regola prevista dall'art. 4 dello Statuto, cioè si segue l'ordine di maggiore anzianità dei/delle Soci/e nazionali, corrispondenti e stranieri.⁽²⁾

3. Nella Classe di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali e nella Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, ciascuna Categoria e, ove esista, ciascuna Sezione comprende tanti/e Soci/e corrispondenti e tanti/e Soci/e stranieri/e quanti sono i/le Soci/e nazionali, salvo che l'Assemblea della Classe, con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dei due articoli precedenti, ne stabilisca un numero inferiore.

4. Ciascuna delle due Classi, prima che vengano indette le Assemblee previste e regolate dal successivo art. 18, può procedere alle deliberazioni riguardanti le modifiche delle Categorie e la loro suddivisione in Sezioni.

5. Per il passaggio da una ad altra Sezione della stessa Categoria si applica la norma stabilita per il passaggio di Categoria dall'art. 4, primo comma, dello Statuto.

II. - Organi e Cariche accademiche

6. Il/la Presidente dell'Accademia ne ha la legale rappresentanza a tutti gli effetti ed esercita le seguenti funzioni: convoca e presiede le Assemblee e le Adunanze delle Classi Riunite stabilendone l'ordine del giorno; convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, stabilendone l'ordine del giorno; impartisce ove occorra, d'accordo con l'Accademico/a Amministratore/trice, le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; adotta i provvedimenti che lo Statuto ed il presente Regolamento attribuiscono alla sua competenza.

In caso di necessità ed urgenza assume le opportune iniziative e le sottopone alla ratifica del Consiglio di Presidenza nella prima riunione successiva alla loro adozione.

7. Il/la Presidente è sostituito/a, in caso di assenza o di impedimento, dal/dalla Vice Presidente, che adotta inoltre tutti i provvedimenti a lui delegati dal/dalla Presidente dell'Accademia.

8. L'Accademico/a Amministratore/trice cura l'amministrazione dell'Accademia conformemente alle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e sottopone i relativi atti con efficacia esterna alla firma del/della Presidente.

Egli /Ella cura altresì la predisposizione del bilancio di previsione, degli eventuali provvedimenti di variazione e del conto consuntivo e li sottopone al Consiglio di

Presidenza, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, affinché siano poi sottoposti all'Assemblea delle Classi Riunite per le deliberazioni definitive.

8-bis. L'Accademico/a Amministratore/trice è sostituito/a, in caso di assenza o di impedimento, dall'Accademico/a Amministratore/trice Aggiunto/a, che adotta inoltre tutti i provvedimenti a lui/ a questa ultima delegati dall'Accademico/a Amministratore/trice.

9. Gli/Le Accademici/che Segretari/e e gli/le Accademici/che Segretari/e Aggiunti/e, eletti/e dall'Assemblea della rispettiva Classe con voto segreto, curano la stampa dei Rendiconti e delle Memorie, nonché la corrispondenza scientifica delegata dal/dalla Presidente.

10. Il Consiglio di Presidenza è composto e regolato in conformità agli artt. 6 e 10 dello Statuto Accademico.

Delibera su tutti gli oggetti concernenti l'amministrazione, l'attività culturale e scientifica, il personale ed i servizi dell'Accademia salvo quanto è espressamente demandato ad altri organi da norme di Leggi, dello Statuto o di questo Regolamento.

Il Consiglio di Presidenza può, inoltre, nominare un/a Segretario/a per gli Affari Esteri, cui affidare la corrispondenza con le Accademie estere e con le Istituzioni scientifiche analoghe alle Accademie scientifiche anche utilizzando il titolo di Foreign Secretary.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal/dalla Presidente e, nel caso previsto dall'art. 7, dal/dalla Vice Presidente. Esso è convocato inoltre su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere fatto pervenire ai membri del Consiglio e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti almeno tre giorni prima della data della riunione. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei/delle Consiglieri/e in carica.

Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti. In caso di parità, prevale quello del/la Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Presidenza è redatto verbale che, dopo l'approvazione, è firmato dal/la Presidente e dal/la Cancelliere/a quale Segretario/a del Consiglio.

11. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro della Cultura ed è costituito da tre componenti effettivi/e e tre supplenti così designati/e:

a) un/a revisore effettivo/a, con funzioni di Presidente, ed uno /a supplente, designati/e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

b) un/a revisore effettivo/a ed uno/a supplente, designati/e dal Ministro della Cultura;

c) un/a revisore effettivo/a ed uno/a supplente, eletti dall'Assemblea delle Classi Riunite, scelti/e tra i/le Soci/e nazionali o tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori legali.

I/Le componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Ai/Alle componenti del Collegio dei revisori dei conti non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza.

Il Collegio delibera a maggioranza con l'intervento di almeno due componenti.

Il suddetto Collegio esercita il riscontro amministrativo e contabile sulla gestione dell'Accademia verificandone la legittimità e la regolarità nonché l'osservanza delle disposizioni statutarie.

I Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio di Presidenza.

Articolo 11-*bis*

Le Commissioni di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, dello Statuto sono istituite con deliberazione delle Classi Riunite su proposta del Consiglio di Presidenza, esse sono auspicabilmente interclasse e comprendono un numero massimo di 15 Soci/e. Le Commissioni possono essere integrate da componenti esterni/e, proposti/e dalle Commissioni e approvati/e dal Consiglio di Presidenza. Ai loro lavori possono partecipare a titolo permanente, senza diritto di voto, componenti del Centro Interdisciplinare Linceo Giovani proposti/e dal Consiglio di Presidenza. Un apposito Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni.

12. L'Assemblea delle Classi Riunite è convocata dal/la Presidente almeno 10 giorni prima della data prevista con comunicazione contenente l'ordine del giorno. Essa è, altresì, convocata su richiesta motivata di almeno un terzo dei/ delle Soci/e nazionali.

L'Assemblea delle Classi Riunite prende tutte le deliberazioni per il raggiungimento dei fini dell'Ente; in particolare, delibera sui programmi annuali riguardanti l'attività scientifica, sul bilancio di previsione, sugli eventuali provvedimenti di variazione, sul conto consuntivo dell'Accademia e delle Fondazioni annesse; delibera, inoltre, sugli altri argomenti che lo Statuto ed il presente Regolamento attribuiscono alla sua competenza.

Quando norme statutarie o regolamentari richiedano la votazione segreta, è in facoltà della Socia o del Socio assente di esprimere il voto secondo modalità telematiche o per delega, atte a garantirne la segretezza e indicate di volta in volta dal Consiglio di Presidenza.

Il/La Cancelliere/a esercita la funzione di Segretario/a dell'Assemblea.

13. L'Assemblea di ciascuna Classe è convocata dal Presidente della Classe stessa con le modalità previste dal 1° comma dell'art. 12.

Allo scopo di coordinare le attività e le interazioni tra le Classi, Categorie e Sezioni, nel caso in cui il Socio/a più anziano/a di ciascuna Categoria non sia disponibile, subentra il/la Socio/a disponibile con maggiore anzianità; quando una Categoria è suddivisa in Sezioni, queste ultime eleggono un/a proprio/a Referente per coordinarne le attività e convocare le riunioni. Tutti/e i/le Soci/e nazionali e corrispondenti e stranieri/e hanno il diritto di voto attivo e passivo per l'elezione del/a Referente.

Ciascuna Categoria si riunisce per formulare proposte sulla elezione dei/delle nuovi/e Soci/e secondo l'art. 14, 3° comma dello Statuto. Le riunioni di Categoria per le elezioni sono convocate dal/dalla Socio/a più anziano/a in ruolo, o suo/a delegato/a.

14. Le deliberazioni delle Classi Riunite o delle singole Classi che abbiano raccolto la maggioranza dei voti sono valide qualunque sia il numero dei/delle Soci/e nazionali presenti, tranne che per le deliberazioni per le quali lo Statuto o il presente Regolamento prevedano una maggioranza diversa.

III. - Assemblee ed Adunanze

15. Le Socie e i Soci nazionali, corrispondenti e stranieri che intervengono ai lavori dell'Accademia firmano il registro delle Sedute accademiche.

Ad essi/e è corrisposto l'eventuale rimborso di viaggio e soggiorno.

L'Accademia può istituire un servizio di Foresteria riservato alle Socie e ai Soci residenti fuori Roma e a studiose e studiosi italiani/e o stranieri/e invitati/e dall'Accademia.

16. Il/la Presidente o i/le Presidenti di ciascuna Classe possono invitare le Socie e Soci di altre Accademie scientifiche, italiane o straniere, a partecipare alle Adunanze di Classe o delle Classi Riunite.

17. Nell'Adunanza solenne prevista dall'art. 11 dello Statuto, il/la Presidente riferisce sull'attività dell'Accademia e sugli avvenimenti interessanti la vita dell'Ente verificatisi dopo la precedente Adunanza solenne.

Il/la Presidente o i/le relatori/trici designati/e a tal fine riferiscono le conclusioni delle relazioni sui premi Antonio Feltrinelli, premio nazionale del Presidente della Repubblica e del premio del Ministro della Cultura; il/la Presidente proclama i nomi dei/delle vincitori/trici.

Nell'Adunanza solenne di apertura dell'anno accademico, da tenersi possibilmente nel mese di novembre, vengono proclamati e conferiti tutti gli altri premi. Una Socia o un Socio dell'Accademia scelto/a dal Consiglio di Presidenza, alternativamente nell'una o nell'altra Classe, tiene il discorso di apertura dell'anno accademico.

Le relazioni del/la Presidente, dei/delle relatori/trici sui concorsi a premi e il discorso di apertura vengono pubblicati in apposito fascicolo.

IV. - Elezioni

18. Entro il mese di febbraio, il/la Presidente di ciascuna Classe comunica alle Socie e ai Soci nazionali, corrispondenti e stranieri della Classe stessa il numero dei posti disponibili di Socio/a nazionale, corrispondente e straniero/a che, in ciascuna Categoria o Sezione, possono essere ricoperti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

Con la stessa lettera, il Presidente di ciascuna Classe invita le Socie e i Soci nazionali, corrispondenti e stranieri delle Categorie o Sezioni interessate a trasmettergli proposte motivate di nomi di candidati/e.

Ogni Socio/a può, per ciascuna elezione a cui partecipi, proporre al più tre nomi disposti in ordine di merito.

Alle Sedute delle Categorie possono intervenire, senza diritto di voto, anche i/le Soci/e nazionali di altre Categorie della Classe. Le riunioni delle Categorie non sono valide se non si ha la presenza della maggioranza dei/delle Soci/e nazionali componenti ciascuna di esse, esclusi coloro che abbiano giustificato l'assenza; devono comunque essere presenti almeno tre Soci/e appartenenti alla Categoria.

Qualora il numero sopra indicato non possa essere raggiunto, la Classe delibererà se far partecipare alla riunione, con diritto di voto, Soci/e nazionali appartenenti a Categorie affini.

La Categoria presenta per ciascun posto una proposta, preferibilmente in forma di terna, e la sottopone alla Classe con giudizio motivato. Se la Classe respinge la proposta, la

Categoria può riunirsi per formulare nuove proposte e presentarle alla Classe in una successiva seduta.

I nomi proposti dalla Categoria, ove siano accolti dalla Classe, nella prima o nella seconda di dette sedute, sono sottoposti al voto segreto, a domicilio, delle Socie e dei Soci nazionali della Classe nel più breve tempo dopo le sedute di chiusura dell'anno accademico.

Le Socie e I Soci hanno a disposizione per rispondere un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni.

Lo spoglio delle schede è effettuato da un Comitato costituito dal/la Presidente e da almeno due membri del Consiglio di Presidenza, in rappresentanza delle due Classi, designati dal/la Presidente e inoltre dal/la Cancelliere/a o da un/a suo/a sostituto/a.

Riuscirà eletto/a chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Se questa cifra non è raggiunta o se la votazione non ha avuto luogo per non essere state accolte dalla Classe le proposte della Categoria, l'elezione è rinviata all'anno seguente.

19. Per le elezioni di ciascuna delle cariche accademiche si procede ad una prima votazione a schede segrete, secondo quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto.

Se nessuno/a raggiunge la maggioranza assoluta dei votanti nel primo e, occorrendo in un secondo scrutinio, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i/le due Soci/e che, nel secondo scrutinio, abbiano riportato più voti.

Le elezioni del/della Presidente dell'Accademia e dell'Accademico/a Amministratore/trice si svolgono, ordinariamente, insieme.

Esaurite queste si procede alle elezioni del/della Vice Presidente e dell'Accademico/a Amministratore/trice Aggiunto/a.

L'Assemblea di ciascuna Classe procede alle elezioni degli/delle Accademici/che Segretari/e e degli/delle Accademici/che Segretari/e Aggiunti/e al termine dei rispettivi mandati.

20. Se durante l'anno accademico rimane vacante la carica di Presidente o di Vice Presidente o di qualche altro/a componente del Consiglio di Presidenza, o dei/delle Soci/e componenti il Collegio dei Revisori, detto Consiglio ove creda urgente provvedervi indirà le elezioni in apposita Assemblea.

Il/La nuovo/a eletto/a scade nel giorno in cui sarebbe scaduto/a il /la componente del Consiglio di Presidenza o del Collegio dei Revisori cui è chiamato/a a succedere.

V. - Premi e Borse di Studio

21. L'Accademia conferisce premi, borse di studio, contributi ed assegni per la ricerca scientifica, di sua iniziativa o su iniziativa altrui, quando ne accetti l'incarico.

22. Le Fondazioni annesse all'Accademia hanno il proprio Statuto e sono regolate dai rispettivi decreti istitutivi per il conferimento dei premi, borse di studio e contributi di ricerca.

La gestione, commessa al Consiglio di Presidenza dell'Accademia, delle Fondazioni i cui statuti non prevedono un apposito Collegio dei Revisori dei Conti, è sottoposta al riscontro amministrativo e contabile del Collegio dei Revisori della stessa Accademia.

I lasciti e le donazioni sono amministrati dall'Accademia nel rispetto delle volontà dei loro Istitutori; essi costituiscono Fondi privi di personalità giuridica e sono retti da appositi regolamenti.

23. Le Commissioni giudicatrici ed i/le relativi/e componenti supplenti, quando non vi siano disposizioni contrarie nei singoli Statuti o regolamenti, sono nominate dall'Adunanza della Classe competente.

24. L'Accademia può assegnare premi, borse di studio ed assegni per la ricerca scientifica, in collaborazione con altri Enti italiani e stranieri. L'Adunanza della Classe competente, su proposta del Consiglio di Presidenza, procede all'approvazione delle norme regolamentari per le iniziative di cui al primo comma; esse, dopo le deliberazioni definitive dell'Adunanza delle Classi Riunite, sono inserite nell'Annuario accademico.

25. Le proposte delle Commissioni giudicatrici di cui agli articoli precedenti sono sottoposte all'approvazione dell'Adunanza della Classe competente e alla deliberazione definitiva dell'Adunanza delle Classi Riunite.

VI. - Pubblicazioni

26. La stampa degli Atti accademici è curata, per quanto riguarda i Rendiconti e le Memorie, dagli Accademici Segretari e, per quanto riguarda le Notizie degli Scavi di Antichità, dall'apposito Comitato di Redazione, nominato dalla Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, il quale cura altresì la stampa dei Monumenti Antichi.

27. La stampa delle altre pubblicazioni è curata dalla Presidenza eventualmente coadiuvata da appositi Comitati o Commissioni nominati dalle Classi competenti.

28. I Rendiconti pubblicano brevi Note di Soci/e ed anche di estranei, purché presentate da un/a Socio/a, il cui nome figura in tale veste nella pubblicazione.

Gli autori sono responsabili della forma e del contenuto dei lavori, ma gli/le Accademici/che Segretari/e possono intervenire presso i presentatori, in applicazione delle regole stabilite da ciascuna Classe. Nei Rendiconti, sono inoltre inserite in esteso o in riassunto commemorazioni e conferenze tenute nelle sedute e, col consenso della Presidenza, riassunti di discussioni avvenute nelle sedute stesse, quando i/le Soci/e che vi hanno partecipato lo richiedano, o altre comunicazioni, proposte o deliberazioni che interessino la vita accademica.

L'estensione che potranno avere le Note è determinata dal Consiglio di Presidenza. Lavori più estesi vengono pubblicati nei volumi delle Memorie.

29. Una Memoria di un autore o di un'autrice estranei all'Accademia non è ammessa alla stampa se non sia stata esaminata preventivamente da una Commissione di due o tre Socie o Soci nominati dalla Classe.

La Commissione riferisce alla Classe concludendo:

- a) con una proposta di stampa in esteso o in sunto nelle Memorie accademiche;
- b) con la proposta di far conoscere alcuni risultati o considerazioni contenuti nel lavoro;
- c) con la semplice proposta dell'invio del lavoro agli archivi dell'Accademia.

Nei primi due casi la relazione è letta in pubblica seduta.

La Classe delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Se adotta la deliberazione a) o b) può autorizzare l'autore a leggere un riassunto del suo lavoro in pubblica seduta o a comunicarne alcuni risultati.

Se la relazione della Commissione dà luogo a discussione, questa, ove un/a Socio/a lo richieda, continua in seduta segreta.

Anche quando la Classe abbia deliberato la pubblicazione di una Memoria, il Consiglio di Presidenza può stabilire che, per ragioni economiche, la stampa sia differita finché siano disponibili i mezzi per far fronte alle relative spese. In tal caso l'autore può richiedere la restituzione del testo.

30. La periodicità degli Atti accademici nonché il numero degli estratti gratuiti concessi agli autori di lavori inseriti negli Atti stessi o nelle altre pubblicazioni sono stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

VII. - Disposizioni finali

31. Ogni modificazione ed aggiunta al presente Regolamento deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea delle Classi Riunite secondo le norme dell'art. 22 dello Statuto accademico.

Modificazioni o aggiunte possono essere proposte dal Consiglio di Presidenza alle singole Classi; almeno 5 Socie o Soci nazionali possono presentare proposte di modificazioni o aggiunte al Consiglio di Presidenza, il quale le trasmette all'Assemblea delle singole Classi con le proprie osservazioni. Qualora almeno una delle Classi ritenga le proposte plausibili esse vengono sottoposte al voto dell'Assemblea delle Classi Riunite.

32. Non danno luogo a modifiche regolamentari le variazioni, nell'ambito delle Categorie e Sezioni, del numero dei/delle Soci/e nazionali, corrispondenti e stranieri/e, deliberate in osservanza degli artt. 1 (ultimo comma), 2 (ultimo comma), 3 e 4 del presente Regolamento.

Disposizione transitoria

Articolo unico

In sede di prima applicazione ed entro un mese dall'approvazione del presente Regolamento, ciascuna Classe sarà convocata per l'assegnazione, totale o parziale, alle Categorie dei 18 nuovi posti di Socio/a nazionale, corrispondente e straniero/a previsti dall'art. 4, commi 4-5, dello Statuto.

Nella Classe in cui i/le Soci/e sono ripartiti/e in Sezioni non può essere assegnato, ogni anno, a ciascuna Sezione più di un/a Socio/a ex art. 4 commi 4 e 5 dal 2023 al 2027 per i/le Soci/e nazionali e dal 2023 al 2028 per i/le Soci/e corrispondenti.